



## **PROVINCIA DI COMO**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

#### **ARTICOLO 1 – FINALITA’ E OGGETTO DELLA PROCEDURA**

La presente selezione mira ad individuare la società o impresa che provveda alla realizzazione del servizio consistente nella Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato all’Amministrazione appaltante di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C, posizioni economiche B1, B3, C1, del vigente CCNL Regioni ed Autonomie Locali, da impiegarsi con la forma del contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o a tempo parziale (part-time).

Il citato servizio comprende una prestazione variamente articolata che riguarda sia l’attività di ricerca e selezione del personale che di gestione dello stesso. Il ricorso a tale fornitura ha come finalità precipua quella di procurare all’Ente utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l’impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato, saranno richieste all’Agenzia che risulterà aggiudicataria di volta in volta in ragione delle effettive necessità dell’Ente. La stipula del contratto non costituisce comunque obbligo per la Provincia di Como di effettuare forniture, se non in relazione ad effettive esigenze.

#### **ARTICOLO 2 – DURATA DELL’INCARICO**

Il contratto avrà durata biennale, salvo i casi di risoluzione anticipata.

Le singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato potranno essere effettuate entro la data ultima di durata dell’incarico del servizio.

#### **ARTICOLO 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente procedura di Somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall’articolo 36 del D. Lgs. 165/2001, dal D. Lgs. 276/2003, dal CCNL 31.07.2009, biennio economico 2008/2009 e precedenti contratti per quanto ancora in vigore.

La selezione deve essere eseguita con l’osservanza di quanto stabilito dalla lettera di invito, dal presente Capitolato Speciale, nonché dalla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, in quanto applicabile.

#### **ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA**

Il servizio di cui all'articolo 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo indicato all'articolo 2, alla richiesta per iscritto di singole forniture di lavoro all'impresa fornitrice, tramite apposita scheda di richiesta di somministrazione di lavoro, firmata dal Dirigente del Settore di riferimento presso il quale il lavoratore presterà servizio; l'impresa fornitrice dovrà dare esecuzione entro i successivi n. 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo oggetto della somministrazione di cui al presente Capitolato, saranno adibiti alle mansioni previste dal Contratto Collettivo in vigore e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia;
- c) l'orario di lavoro potrà articolarsi fino a trentasei ore settimanali, fatte salve eventuali ore di straordinario, da autorizzare preventivamente;
- d) il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall'ente utilizzatore, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- e) la contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro temporaneo;
- f) la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella Scheda di Richiesta di fornitura;
- g) il buono pasto sostitutivo del servizio di mensa (pari ad attuali € 9,00) sarà erogato al prestatore di lavoro dalla Agenzia fornitrice e a carico della stessa, nei casi di prestazione lavorativa distribuita sull'intera giornata, o con rientri pomeridiani, dopo la pausa, pari o superiore alle due ore, al pari di quanto previsto per i dipendenti dell'Ente;
- h) l'Ente Utilizzatore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa fornitrice si impegna, comunque, ad informare i lavoratori dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto;
- i) la Provincia di Como dovrà corrispondere esclusivamente alla società il costo delle ore effettivamente lavorate;
- j) il lavoratore sarà assoggettato ad un periodo di prova di quattro giorni per prestazioni di lavoro inferiori ad un mese. Per prestazioni di lavoro superiori ad un mese il periodo di prova è pari al 10% della durata del contratto;
- k) la Provincia potrà chiedere la sostituzione del personale in caso di mancato superamento del periodo di prova o per sopravvenienza di una giusta causa di recesso. In tali casi il somministratore provvederà ad evadere la richiesta entro 1 giorno dalla ricezione della medesima, inviata anche via e-mail.

- l) La Provincia potrà, altresì, chiedere la sostituzione del Prestatore nel caso che questo si assenti dal servizio, in base a proprie valutazioni di carattere organizzativo e funzionale, per più di 2 giorni lavorativi. Come nel caso indicato al punto k) il somministratore provvederà ad evadere la richiesta entro 1 giorno dalla ricezione della medesima, inviata anche via e-mail. La Provincia di Como è tenuta in ogni caso a corrispondere soltanto il costo ed il ricarico di agenzia per le ore effettivamente lavorate dal sostituto.

## **ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Per il servizio oggetto del presente capitolato, la Provincia di Como dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:

- a) la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria e profilo professionale, il settore di destinazione, il grado di esperienza e le conoscenze necessarie;
- b) le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- c) la sede di lavoro;
- d) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL;
- e) il responsabile ai sensi della Legge 81/08 e sue modifiche ed integrazioni, ed il responsabile di riferimento dell'impresa utilizzatrice.

Tutte le informazioni saranno fornite per iscritto anche tramite e-mail al numero fornito dall'azienda ed, eventualmente, anticipate telefonicamente. Dal momento di invio della richiesta decorrono i tempi previsti dall'articolo 6 per la messa a disposizione del personale.

## **ARTICOLO 6 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

Sono ammesse a partecipare alla gara le Agenzie per il lavoro che:

- 1) siano iscritte all Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato per l'attività di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione;
- 2) siano iscritte nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero medesimo;
- 3) non siano incorsi nelle situazioni previste dall'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i..

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore dell'Impresa che avrà offerto il maggior ribasso sul costo orario di cui al successivo articolo 7.

Il prezzo è determinato sulla base della percentuale di maggiorazione più bassa da applicarsi alla tariffa oraria come configurata nei termini di cui al successivo art. 7. La percentuale di maggiorazione dovrà essere unica per tutte le categorie indicate (B1, B3, C1) ed in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

In base al prezzo offerto sarà stilata la graduatoria in ordine crescente delle Agenzie in favore delle quali potrà avvenire l'affidamento nel caso in cui l'Agenzia prima classificata fosse per qualsiasi motivo esclusa dal servizio.

## ARTICOLO 7 – PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il prezzo offerto deve intendersi a corpo, omnicomprensivo e forfetario e, pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, a norma del precedente articolo 2, ed indipendente da qualunque eventualità, fermo restando l'eventuale adeguamento per rinnovo del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Per il servizio oggetto del presente capitolato la Provincia si obbliga a corrispondere all'Impresa fornitrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione della maggiorazione percentuale offerta alla tariffa lorda oraria, come calcolata di seguito, oltre I.V.A. sulla parte imponibile.

Le tariffe orarie, calcolate ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera a) e comma 3, del C.C.N.L. del 09/05/2006 e integrate dall'importo dell'indennità di comparto, suddivise per categoria giuridica sono le seguenti:

<b>Categoria e Posizione di accesso</b>	<b>Costo orario</b>
B1	€ . 9,57.=
B3	€ .10,06.=
C1	€ .10,76.=

L'aliquota INAIL da applicare effettivamente sarà quella in vigore nel periodo di vigenza del contratto (ad esempio: attualmente l'aliquota relativa al personale amministrativo è 6 per mille oltre all'addizionale dell'1 per cento – quella relativa al personale tecnico è 20 per mille oltre all'addizionale dell'1 per cento). Le aliquote verranno indicate al momento della richiesta delle singole forniture.

Per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive) sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Enti Locali.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, il Dirigente di Settore ed il lavoratore medesimo sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate che sarà trasmessa alla sede dell'Impresa fornitrice entro le ore 12,00 del terzo giorno feriale successivo al mese di competenza.

Potranno essere utilizzati degli strumenti di verifica delle presenze da concordarsi tra la Provincia di Como e l'impresa appaltatrice.

L'Agenzia somministratrice con cadenza mensile emetterà regolare fattura.

La fatturazione dovrà riguardare la singola somministrazione.

Alla fattura dovranno essere obbligatoriamente e necessariamente allegati:

- Il riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con la distinta indicazione del costo delle ore fatturate, degli eventuali esoneri e/o riduzioni di oneri contributivi e/o assicurativi, del margine di agenzia ed inoltre l'indicazione delle eventuali ore straordinarie solo se preventivamente autorizzate e documentate, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo Prestatore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale.
- Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

➤ L'Imponibile IRAP.

Le fatture dovranno, inoltre, riportare gli estremi del contratto di somministrazione cui si riferiscono e gli estremi del provvedimento con il quale la Provincia di Como impegna la spesa.

Il pagamento delle fatture prive delle sopra riportate indicazioni e/o allegati sarà temporaneamente sospeso.

In tal caso la Provincia di Como provvederà tempestivamente a richiedere la regolarizzazione, entro un congruo termine, comunicando al Somministratore gli elementi mancanti, incompleti e non chiari.

I termini contrattuali di pagamento riprenderanno a decorrere dalla data di avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura.

### **ARTICOLO 8 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO**

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Impresa fornitrice avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell'interruzione del servizio.

### **ARTICOLO 9 – PENALI**

Qualora l'impresa fornitrice non rispetti i tempi della fornitura, di cui all'art 4 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari al 10% sul pagamento spettante per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti.

### **ARTICOLO 10 - GARANZIE**

L'impresa fornitrice e la Provincia di Como si obbligheranno reciprocamente alle seguenti garanzie:

- a) l'Impresa fornitrice di lavoro temporaneo è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti;
- b) la Provincia di Como, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'impresa fornitrice rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno;
- c) il lavoratore temporaneo ha il diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
- d) versamento da parte della Agenzia aggiudicataria del servizio di una cauzione definitiva a favore della Provincia pari a € 20.000,00. Tale cauzione potrà essere rilasciata tramite polizza fidejussoria riportante le seguenti condizioni:
  - 1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
  - 2) vincolo del deposito cauzionale fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria e sarà restituito, su richiesta della medesima, soltanto dopo la liquidazione dell'ultima fattura e comunque non prima di 90

giorni dalla scadenza del contratto, dopo che siano state definite tutte le situazioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

- e) ad integrazioni di quanto stabilito dalla legge n. 276/2003, l'aggiudicatario provvederà a stipulare apposita R.C. per tutti i danni alle persone e/o cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui al presente capitolato.

#### **ARTICOLO 11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

#### **ARTICOLO 12 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall'impresa fornitrice come previsto dal D.Lgs.276/03.

L'Ente utilizzatore dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della L.300/70.

#### **ARTICOLO 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La Provincia di Como si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei seguenti casi:

- per applicazione penali di un importo complessivo superiore a € 2.500,00;
- per persistenza nelle inadempienze contrattuali, nonostante la diffida scritta a causa della non puntuale esecuzione del servizio;
- per gravi inadempimenti;
- per sopravvenuto stato fallimentare;
- per subappalti non autorizzati.

#### **ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Senza il consenso della Provincia di Como è vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto fornitore di lavoro temporaneo venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'impresa fornitrice sia oggetto di atti di trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. Data la natura del servizio è altresì vietato il subappalto dello stesso.

#### **ARTICOLO 15 – RISERVATEZZA**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle imprese saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

#### **ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Como.

#### **ARTICOLO 18 – SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula dei contratti saranno a carico dell'Impresa fornitrice.

#### **ARTICOLO 19 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme di cui al D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, intendendosi per tali tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari disciplinanti il lavoro temporaneo.